

FAQ N. 1

QUESITO: Un potenziale candidato alla manifestazione di interesse chiede se vanno compilati indistintamente tutti i campi presenti del modello dell'istanza.

RISPOSTA: Si ricorda che occorre barrare con un segno di spunta le caselle bianche poste all'inizio di ogni campo che si andrà a compilare del modello dell'istanza; qualora uno specifico campo non risulti compilabile in relazione alla specificità ed alla tipologia di operatore che presenta l'istanza, (come ad esempio nel caso di un libero professionista), è sufficiente barrare lo stesso apponendo la dicitura "non rileva".

Si ricorda altresì l'obbligo di apporre la firma in calce a tutte le dichiarazioni ed allegare idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

FAQ N. 2

QUESITO: Un potenziale candidato alla manifestazione di interesse chiede se possono presentare istanza ad essere invitate anche le società in house e le società partecipate da enti pubblici, unitamente ad altri soggetti.

RISPOSTA: Sicuramente le società in house non possono presentare istanza ad essere invitate per ragioni connaturate al loro stesso essere in house.

Per quel che concerne, invece, le società non in house ma comunque costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, e, pertanto, aventi capitale interamente pubblico o misto, il discrimine per la loro ammissibilità a partecipare alle gare di appalto ovvero, nel caso di specie, a poter presentare istanza di invito, risiede proprio nel concetto di "strumentalità" o meno dell'attività svolta da tali società.

Infatti, sia l'interpretazione delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 223/2006 (c.d. "Decreto Bersani" convertito poi nella L. 248/2006 e ss.mm.ii., sia le argomentazioni di un autorevole filone interpretativo del massimo organo di giustizia amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5/3/2010 n. 1282 e Consiglio di Stato, sentenza 29 dicembre 2011, n. 6974) portano a concludere che *"l'obbligo per le società, a capitale interamente pubblico o misto, di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti ed il connesso divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (né attraverso affidamento diretto, né attraverso gara) riguarda solo quelle ...costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione di tali attività"*. Tale interpretazione fa slittare la linea di demarcazione che sancisce e giustifica il divieto di partecipazione alle gare di appalto per tali società dalla mera partecipazione societaria totalitaria da parte delle amministrazioni pubbliche regionali e locali ad un elemento ben più oggettivo, rappresentato dalla strumentalità dell'attività svolta dalle società in questione. L'orientamento prevalente del G.A., infatti, è quello che ritiene sussistere il predetto requisito della strumentalità *"allorquando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società, per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali"* (così in Cons. di Stato, Sez. V, 7 luglio 2009, n. 4346; Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui le società partecipate non svolgono attività strumentali alle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche che le hanno costituite, può ammettersi la loro partecipazione

alle gare di appalto e, nel caso di specie, per esse è possibile presentare istanza ad essere invitate alla successiva fase di gara.

FAQ N. 3

QUESITO: Un potenziale candidato alla manifestazione di interesse chiede se possono presentare istanza società di professionisti, quali parti devono essere necessariamente compilate e come, ivi compresi i dati finanziari d'esercizio e i lavori svolti.

RISPOSTA: Sicuramente le società di professionisti possono presentare istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.

Va precisato che qualora trattasi di società di professionisti aventi personalità giuridica va compilato l'intero form, in unico esemplare e in tutte le sue parti. In questo caso, infatti, si seguono le regole valide per le società.

Per quel che concerne le associazioni di liberi professionisti non costituite in forma societaria vanno compilati tanti form quanti sono gli associati, e su ognuno di essi dovrà essere indicato, in maniera chiara, un unico referente per l'associazione nel suo complesso. I singoli associati dovranno inoltre compilare tutte le parti dell'istanza che rilevano e, in quelle relative ai dati finanziari ed ai lavori svolti, dovranno essere indicati gli importi e le attività riferiti al singolo componente l'associazione.

Va chiarito, inoltre che, qualora un servizio sia stato realizzato in maniera congiunta da più professionisti tra quelli aderenti all'associazione, ciascuno di essi indicherà, nella tabella riepilogativa dei servizi svolti, la nomenclatura del servizio realizzato in maniera congiunta e riporterà, nella colonna relativa all'importo IVA esclusa, l'indicazione pro-quota del valore finanziario conseguito singolarmente per la realizzazione di quello specifico servizio.

La Stazione Appaltante provvederà, in sede di esame dei requisiti, al riscontro ed alla somma dei dati finanziari parziali, ai fini di verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità e di valutazione.

FAQ N. 4

QUESITO: Un potenziale candidato alla manifestazione di interesse chiede se e come riportare i dati finanziari relativi ad un'attività o ad un servizio svolti e attinenti all'oggetto della manifestazione di interesse nel caso in cui, per motivi contrattuali e/o procedurali, la gestione di tali risorse non possa evincersi dal proprio bilancio in quanto le relative transazioni finanziarie sono state contabilizzate da altri soggetti in virtù di specifiche relazioni contrattuali.

RISPOSTA: Nel caso evidenziato, si ammette che il potenziale candidato riporti i dati finanziari delle attività svolte, attinenti alla materia del bando, ancorchè non risultanti in maniera evidente dal proprio bilancio in un'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora il soggetto detentore di tali dati sia di natura pubblica, ovvero allegando idonea documentazione avente valore probatorio, nel caso in cui il soggetto detentore delle informazioni abbia natura giuridica di diritto privato.

In tal modo la stazione appaltante intende offrire ai potenziali candidati un più ampio ventaglio di possibilità in linea con il principio del "favor participationis", nel rispetto dei canoni della massima trasparenza e concorrenzialità e fatto salvo l'obbligo, posto in capo alla stessa, della verifica puntuale delle autocertificazioni e/o documentazioni prodotte.